

Quesito n. 20

In relazione all'avviso di cui all'oggetto si pone il seguente quesito:

All'art.7 (Regime di aiuto, intensità di aiuto e cumulabilità), comma 11 dell'Avviso, si legge che "Gli incentivi di cui al presente Avviso sono cumulabili con agevolazioni non qualificabili come aiuti di stato ai sensi dell'art. 107, comma 1 del Trattato, quali ad esempio, i vantaggi fiscali derivanti dal "super ammortamento" e dall' "iper ammortamento" di cui all'Articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

A tal proposito si chiede se l'incentivo di cui al presente avviso è cumulabile con le agevolazioni previste da Conto termico e da Ecobonus.

R: vedi risposta quesito n. 7 FAQ pubblicate il 1 marzo.

In ogni caso Il SUPERAMMORTAMENTO, pur rappresentando una maggiorazione che si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, comportando comunque un vantaggio di natura agevolativa, non può essere cumulato sulle stesse spese agevolate con il presente Bando.

Quesito n. 21

N. 1 - Qualità delle fonti utilizzare per la stima dei consumi pre e post intervento per l'assegnazione del punteggio

Cosa si intende per "certificazioni ISO 50001 di data non anteriore ad un anno dalla data di presentazione della domanda"? Essendo stata prevista nella sezione "Qualità delle fonti utilizzate per la stima dei consumi pre e post intervento", può questa previsione essere intesa (in analogia a quanto previsto nel precedente Bando regionale POR-FESR 2014-2020 del febbraio 2018), come "disponibilità da parte del proponente di dati di partenza derivanti da una diagnosi energetica redatta da soggetti tecnici certificati o redatta all'interno di un sistema di gestione certificato ISO 50001, realizzata da non più di 12 mesi"?

R: Possesso della certificazione ISO 50001 la cui data di rilascio non sia anteriore ad un anno calcolato dal momento della presentazione della domanda di agevolazione.

N. 2 - Documentazione specifica per SALDO

In quali casi è necessario produrre l'A.P.E. ante e post intervento? E' necessario produrre una diagnosi energetica ante intervento?

R: l'art. 16 comma 5 elenca tutta la documentazione necessaria per richiedere l'acconto/saldo; in ogni caso al comma 5.2), lettera h) è prevista la presentazione dell'A.P.E. ante e post intervento.

N. 3 - Investimenti ammissibili

L'elenco degli interventi ammissibili riportati all'art. 6, comma 3 è da intendersi come un elenco esaustivo degli interventi ammissibili oppure possono essere ammessi anche interventi analoghi? In particolare si richiede se possono essere ammessi interventi di efficientamento energetico sulla illuminazione interna agli edifici e sulla produzione di energia termica da impianti solari termici.

R: oltre agli interventi elencati all'art. 6 comma 3, linea di intervento 1, tra le tipologie di intervento ammissibili rientrano anche sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione e la climatizzazione interna.

N. 4 - Investimenti ammissibili - fotovoltaico

La linea di intervento N. 3 prevede l'installazione di "impianti fotovoltaici integrati nell'involucro edilizio". A tale riguardo, quali sono le caratteristiche tecniche di installazione richieste? Tale prescrizione può essere intesa in senso lato come impianti su edifici e non a terra?

R: Vedi risposta quesito n. 3 FAQ pubblicate il 1 marzo.

N. 5 - Allegato I - Domanda di finanziamento

Tra le dichiarazioni da sottoscrivere dal Legale Rappresentante dell'impresa è riportato "che, relativamente ad interventi di co/trigenerazione (linea di intervento N. 2) l'investimento avrà ad oggetto solo capacità installate o ammodernate di recente". Si chiede cortesemente di chiarire il senso di tale dichiarazione. La stessa esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti di cogenerazione o trigenerazione?

R: Vedi risposta quesito n. 7 FAQ pubblicate il 1 marzo.

N. 6 - Autoconsumo degli impianti di produzione da FER

All' art. 8 dell'Avviso è specificato che "Sono finanziabili esclusivamente impianti destinati all'autoconsumo nella sede operativa. A tal fine, il dimensionamento degli impianti finanziabili (efficientamento, co/trigenerazione e FER) deve essere correlato al fabbisogno annuale della sede oggetto dell'intervento, calcolato come media dei triennio precedente (2015-2017), con un incremento massimo della potenza pari al 20%; nel caso di eccedenza, l'intero impianto non viene ritenuto ammissibile". La valutazione sull'autoconsumo deve essere fatta sull'energia prodotta dall'impianto e autoconsumata o sulla potenza dell'impianto?

R: la valutazione sull'autoconsumo deve essere fatta sull'energia prodotta dall'impianto.

Esempio:

Energia totale prodotta meno energia immessa in rete uguale: energia autoconsumata.

Quesito n. 22

Avrei bisogno di alcuni chiarimenti relativa ai finanziamenti tramite la LINEA 3, autoproduzione di energia da FER art. 41, paragrafo 6 lett.b):

impianto fotovoltaico integrato nell'involucro dell'edificio.

1. Per impianto **integrato nell'involucro**, cosa si intende?

Visto che in **gergo tecnico** questo significherebbe complanare al tetto esistente, questo andrebbe a escludere tutti gli edifici con tetto piano, la maggior parte degli edifici aziendali?

Pertanto vorrei sapere se è possibile installare i pannelli fotovoltaici **inclinati sul tetto piano** dell'edificio in modo da massimizzare la produzione di energia dell'impianto fotovoltaico?

Quali sono i criteri di integrazione?

R: vedi risposta quesito n. 3 FAQ pubblicate il 1 marzo.

2. Sempre in merito al fotovoltaico, la documentazione riporta il testo seguente:

Fornire tutti gli elementi tecnici ed economici ai fini della determinazione dei costi supplementari ammissibili, confrontando l'investimento proposto con uno analogo che sarebbe realizzato verosimilmente senza l'agevolazione.

Nello specifico:

- **in caso di investimenti per impianti alimentati da FER (art.41.6.b), esporre i sovraccosti necessari confrontando il costo dell'investimento proposto con l'eventuale investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente.**

Cosa si intende con **investimento analogo** in questo caso?

Come si **calcolano/valutano i sovraccosti** in questo caso?

L'unica alternativa di approvvigionamento energetico sarebbe prelevare energia elettrica dal ENEL, così come conteggiato dalle bollette, ma **quale sarebbe il riferimento?**

R: vedi risposta quesito n. 16 FAQ pubblicate il 1 marzo.

Quesito n. 23

le chiedo le seguenti FAQ per il bando in oggetto e le chiedo gentilmente di indicarmi il percorso esatto sul sito internet dove trovare le risposte a questi ed altri quesiti.

R: il link dove reperire le FAQ è il seguente: <http://www.regione.abruzzo.it/content/progetti-di-investimento-la-realizzazione-ed-installazione-di-impianti-produzione-energia-da>

1) A pag. 9 dell'Avviso Pubblico sono riportati gli interventi finanziabili. Si chiede se tra questi interventi (Linea 1) rientra anche la sostituzione dei corpi illuminanti con quelli a tecnologia LED e l'efficientamento della sala di compressione dell'aria, che sono tipici interventi in ambito industriale ma non riportati in tabella.

R: si precisa che, tra le tipologie finanziabili di cui all'intervento 1, rientrano anche gli interventi di cui alla tecnologia LED.

2) A pag. 9 dell'Avviso Pubblico sono riportati gli interventi finanziabili. Tra questi ci sono gli impianti fotovoltaici integrati nell'involucro edilizio. Si chiede la definizione esatta ed alcuni esempi in merito alla definizione "integrati nell'involucro edilizio".

R: Vedi quesito n. 3 FAQ pubblicate il 1 marzo

3) A pag. 9 dell'Avviso Pubblico sono riportati gli interventi finanziabili. Tra questi ci sono i generatori a

biomassa non derivante da colture alimentari. Si chiede se è incentivata l'installazione di una caldaia che utilizza come combustibile scarti di lavorazione in legno.

R: sì, in merito si fa presente che la tempistica per ottenere i titoli abilitativi, qualora non in possesso, potrebbe inficiare la scadenze prevista dal bando (18 mesi).

Per titoli abilitativi edilizi ed energetici si intendono i pareri, nulla-osta, autorizzazioni, titoli abilitativi o atti di assenso comunque denominati previsti per realizzare l'intervento dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ed energetica.

4) A pag. 11 dell'Avviso Pubblico sono riportate le intensità max di aiuto. Per quanto riguarda la Linea 3 si chiede di spiegare meglio (se possibile con esempi) quanto riportato a pag. 8 art. 41 , par. 6 lett. a,b,c

R: l'art. 41 par. 6 lett. a, b, c riguardano:

- a. **Qualora l'investimento riguardi un nuovo impianto di produzione da fonti rinnovabili, il costo è interamente riconosciuto (secondo le intensità di aiuto previsti);**
- b. **Qualora si tratti di investimenti riguardanti il miglioramento di impianti già esistenti e/o nuovi macchinari necessari alla produzione industriale che permettano anche un efficientamento energetico maggiore rispetto ad un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente, in quel caso si finanzia la differenza tra i due investimenti (secondo le intensità di aiuto previsti).**

Quesito n. 24

Per Co/trigenerazione

Per gli impianti di co/trigenerazione in aziende dove non è già presente un impianto simile la norma relativa alle spese ammissibili deve essere interpretata nel senso che deve essere calcolata la differenza tra il costo dell'impianto di cogenerazione ad alto rendimento e l'impianto convenzionale presente in azienda? In questo caso il valore da prendere come riferimento è quello di costo storico presente in bilancio, del valore residuo al netto degli ammortamenti o del valore ipotetico a nuovo dello stesso impianto? Nel caso non sia presente in azienda un impianto tradizionale corrispondente per la produzione di energia elettrica e/o di calore o addirittura entrambi (ipotesi remota) le spese ammissibili sarebbero pari all'intero importo del cogeneratore?

R: vedi risposta quesito n. 7 FAQ pubblicate il 1 marzo

Per il Fotovoltaico

E' corretto considerare come Impianti Fotovoltaici integrati nell'involucro dell'edificio tutti i tipi di impianti (anche quelli appoggiati sul tetto o altro solaio, o costituenti pensiline fotovoltaiche ecc...) con la sola esclusione degli impianti a terra che possono determinare consumo del suolo?

Nel caso di risposta positiva tali impianti possono essere messi su appositi supporti per ottimizzare l'irraggiamento solare o devono essere completamente appoggiati sul solaio adottandone di conseguenza la stessa inclinazione?

R: Vedi risposta n. 3 FAQ pubblicate il 1 marzo

Quesito n. 25

La società che rappresento è la XXXXXX, che è una società classificata “Energivora” ai sensi della Deliberazione 3 Ottobre 2013 437/2013/R/EEL All 1 dell AEEG (allegata), con codice ATECO 222301.

Allego Elenco Energivori 2018.

Mi potete confermare che otterremo ugualmente il punteggio riservato agli energivori anche se il nostro Codice ATECO non rientra in quelli da voi elencati, peraltro diversi da quelli elencati dalla delibera AEEG già menzionata?

R: Si conferma l’elenco di cui all’allegato V dell’avviso.

Quesito n. 26

Relativamente ad una Azienda mia cliente, che vorrebbe presentare la richiesta in oggetto a fronte del bando scadente il giorno 08 aprile 2019, vorrei porre qualche domanda:

Premessa: l’idea è quella di installare un impianto fotovoltaico sul tetto piano del capannone.

1. Trattandosi di nuovo impianto, ma non *di investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili* (paragrafo 6 art. 41), l’intero impianto può essere agevolato a fronte del bando in oggetto o no?

Qualora la risposta alla domanda 1 fosse affermativa avrei quest’altra domanda:

2. Evidentemente pannelli fotovoltaici posti in orizzontale sul tetto piano avrebbero un’efficienza molto limitata. Potranno essere posizionati con la giusta inclinazione atta ad ottenere un’efficienza ottimale e (in questa ipotesi) verrebbero considerati integrati nell’involucro edilizio?

R: vedi risposta n. 3 FAQ pubblicate il 1 marzo

Quesito n. 27

Art. 38

"I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come segue: a) se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica; b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un

investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile”.

Non riesco a capire qual è il costo ammissibile nei casi a) e b). E' possibile fare un'esempio o spiegare meglio il concetto?

Stessa cosa per i costi ammissibili delle altre 2 linee (Art. 40 e 41).

R: vedi quesito n. 23 punto 4).

Quesito n. 28

Con riferimento al bando in oggetto, si pone il caso di un investimento per l'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un capannone industriale.

1. Il costo dell'investimento relativo all'impianto è sicuramente individuabile come investimento distinto (art. 41 6.a). In questo caso, in cui non sono previsti costi supplementari, come si può soddisfare la condizione prevista nel modulo di domanda (tabella determinazione costi supplementari) in cui è riportata la seguente indicazione: *(in caso di investimenti per impianti alimentati da FER (art.41.6.b), esporre i sovraccosti necessari confrontando il costo dell'investimento proposto con l'eventuale investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente.)*

R: vedi risposta quesito n. 16 FAQ pubblicate il 1 marzo

2. Gli impianti fotovoltaici da realizzare devono essere totalmente integrati nell'involucro edilizio? E' possibile realizzare un impianto parzialmente integrato?

R: vedi risposta quesito n. 3 FAQ pubblicate il 1 marzo

Quesito n. 29

In riferimento all'oggetto, chiedo informazioni sull'art.8 - SPESE AMMISSIBILI - con particolare riguardo alla definizione dello scenario controfattuale da paragonare all'investimento proposto.

Infatti , per quanto riguarda la LINEA DI INTERVENTO 3 , all'art. 8 , comma 1 del bando c'è scritto:

“Lo scenario controfattuale ai sensi dell'Allegato 2 alla Comunicazione della Pag. 13 di 35 POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Asse IV “Promozione di un'economia a basse emissioni di carbonio” – Azione 4.2.1 –

artt. 38, 40 e 41 Reg. 651/2014 Commissione (2014/C 20/01) relativa alla “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” è rappresentato dal costo di un impianto di produzione **di energia tradizionale** di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia”,

mentre all' ALLEGATO I, schema di domanda, sezione G, nelle note esplicative è riportato:

1. *Tale sezione va compilata solo se ne ricorrono le circostanze*
2. *in caso di investimenti per impianti alimentati da FER (art.41.6.b), esporre i sovraccosti necessari confrontando il costo dell’investimento proposto con l’eventuale investimento **analogo meno rispettoso dell’ambiente.***

Alla luce di quanto sopra, chiedo chiarimenti in merito ai seguenti quesiti:

1. Quali sono i casi per i quali **non** è necessario compilare la sezione G dello schema di domanda;
2. In riferimento ad un intervento di installazione di un impianto fotovoltaico, la proposta controfattuale è quella relativa ad un analogo impianto alimentato da energia tradizionale (combustibili fossili) oppure un analogo meno rispettoso dell'ambiente? Nel primo caso si potrebbero prendere in considerazione sistemi di generazione a combustione interna , nel secondo caso invece non si avrebbe alcun impianto di paragone perché non c'è una tecnologia analoga (fotovoltaico) differente meno rispettosa dell'ambiente.

R: [vedi risposta quesito n. 16 FAQ pubblicate il 1 marzo](#)

Quesito n. 30

"In riferimento al Bando di pari oggetto relativamente alla Linea 3 fra la Tipologia di interventi ammissibili, si chiede di specificare esattamente cosa si intende con le parole "impianti fotovoltaici integrati nell’involucro edilizio"; Nello specifico si intende conoscere se ci si debba riferire alle cosiddette installazioni BIPV (Buildings Integrated Photovoltaics) o se anche installazioni semplicemente complanari alle coperture (ad esempio in lamiera) siano ammesse; nel caso poi di installazioni di pannelli fotovoltaici su coperture non inclinate (tetti piani) questi possono essere posizionati in modo non complanare ad esempio con una inclinazione massima di 10 gradi ?".

R: [Vedi risposta n. 3 FAQ pubblicate il 1 marzo](#)

Quesito n. 31

Relativamente ad una Azienda, che vorrebbe presentare la richiesta a fronte del bando scadente il giorno 08 aprile 2019, vorrei porre qualche domanda:

Premessa: l’idea è quella di installare un impianto fotovoltaico sul tetto piano del capannone.

FAQ del 11/04/2019

Bando REGIONE ABRUZZO

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014 – 2020

Linea di azione 4.2.1

“Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazioni di fonti rinnovabili”

1. Trattandosi di nuovo impianto, ma non di investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (paragrafo 6 art. 41), l'intero impianto può essere agevolato a fronte del bando in oggetto o no?

Qualora la risposta alla domanda 1 fosse affermativa avrei quest'altra domanda:

2. Evidentemente pannelli fotovoltaici posti in orizzontale sul tetto piano avrebbero un'efficienza molto limitata. Potranno essere posizionati con la giusta inclinazione atta ad ottenere un'efficienza ottimale e (in questa ipotesi) verrebbero considerati integrati nell'involucro edilizio?

R: Vedi quesito 3 e 7 FAQ pubblicate il 1 marzo

Quesito n. 32

Per quanto attiene al mio quesito 2 potrebbe essere valida la risposta al quesito 16 che recita:

R: In tal caso non va inserito ma è necessario produrre una dichiarazione del tecnico che certifichi che l'impianto che si va a realizzare non avrà una capacità produttiva superiore al 20% della quantità di energia elettrica acquistata del gestore, come previsto dall'art. 8 punto 2 dell'avviso.

Mi permetto farVi notare che così come indicato nella risposta, avendo avuto ad esempio un consumo medio annuo di 100.000 KWh, potrei fare un impianto di massimo 20.000 KWh.

L'art. 8 punto 2 dell'avviso mi sembra indichi che l'impianto potrà avere “ un incremento massimo della potenza pari al 20%”, per cui l'impianto potrebbe essere di 120.000 KWh.

Forse andrebbe modificato un “al” con un “del”

R: si conferma che l'impianto, riportato in esempio, potrà essere al massimo di 120.000 KWh

Quesito n. 33

Quesito N. 1 - Punteggio Linea 3 - FER - "Capacità aggiuntiva di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" - (fino a 30 punti)

In riferimento alla linea 3 - FER si chiede cortesemente di precisare la modalità di attribuzione del punteggio relativo alla voce "Capacità aggiuntiva di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" (fino a 30 punti).

In particolare nella tabella riportata a pag. 22 dell'Avviso si fa riferimento alla "*stima dell'aumento*

FAQ del 11/04/2019

Bando REGIONE ABRUZZO

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014 – 2020

Linea di azione 4.2.1

“Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazioni di fonti rinnovabili”

*di kW di energia elettrica annui provenienti da FER post intervento rispetto alla media del triennio di kW di energia elettrica provenienti da FER / finanziamento pubblico richiesto (kWe FER addizionali / Euro)*1000”.*

Non è chiaro se l'aumento è da riferirsi alla potenza FER installata (come lascerebbe intendere l'unità di misura in kW) o alla produzione di energia elettrica FER.

Quanto riportato nella Tabella D4 dell'allegato tecnico e quanto riportato nella risposta alla FAQ N. 16 del 1/03/2019 lascerebbe intendere che dovrebbe essere considerata l'energia prodotta (quindi kWh).

In tale ultimo caso il coefficiente in base al quale viene attribuito il punteggio sarebbe inficiato di un fattore 1.000, che porterebbero tutte le domande a superare abbondantemente il valore di 2, che consente di avere 30 punti.

Chiediamo cortesemente di conoscere quale è la interpretazione corretta.

Riportiamo un esempio di calcolo a mero scopo esplicativo:

Dati di partenza:

Aumento di potenza da FER: 45 kW

Aumento di energia elettrica proveniente da FER: 50.000kWh

Euro (contributo richiesto): 35.000€

risultato della formula (caso energia) : $(50.000/35.000)*1000 = 1.428$ (30 punti)

risultato della formula (caso potenza): $(45/35.000)*1000 = 1,286$ (10 punti)

R: vedasi la determina n. 116 del 22/03/2019 che sostituisce la formula “(kWe FER addizionali/Euro) x 1000” con (kWh FER addizionali/Euro), pubblicata sul link

<http://www.regione.abruzzo.it/content/progetti-di-investimento-la-realizzazione-ed-installazione-di-impianti-produzione-energia-da>

Quesito N. 2 - Autoconsumo

L'art. 8 comma 2 dell'Avviso stabilisce che "il dimensionamento degli impianti finanziabili deve essere correlato al fabbisogno annuale della sede oggetto dell'intervento, calcolato come media del triennio precedente (2015-2017), con un incremento massimo della potenza pari al 20%...”.

Nelle FAQ pubblicate del 01 marzo 2019 la risposta al Quesito N. 16 riporta che deve essere dichiarata una capacità produttiva non superiore al 20% della quantità di energia elettrica acquistata dalla rete.

Si chiede quindi conferma che la capacità produttiva è misurata in termini di energia prodotta dall'impianto e che a quest'ultima è riferito l'incremento massimo ammissibile del 20%.

R: vedi risposta quesito n. 21 punto 6.

Quesito n. 34

Richiedo cortesemente un’informazione in merito al bando POR FESR Abruzzo 2014-2020 ASSE IV – Promozione di un’economia a basse emissioni di carbonio OT 4 “Sostenere il passaggio ad un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori”.

Un’azienda con sede in Abruzzo ha due codici ateco: agricoltura e ristorante agriturismo. Ha intenzione di installare i pannelli fotovoltaici sul tetto per l’attività di agriturismo (ha in mente un impianto di circa 9 kw). Per le due attività si hanno costi e ricavi separati.

Posta questa breve descrizione, l’azienda potrebbe procedere con la richiesta di ammissione al bando?

R: Sì, solo per l’autoconsumo.

Quesito n. 35

di seguito si inoltrano **3 quesiti** a valere sul bando **“POR FESR Abruzzo 2014-2020 ASSE IV – Promozione di un’economia a basse emissioni di carbonio OT 4 “Sostenere il passaggio ad un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori”** Priorità d’investimento 4.b “Promuovere l’efficienza energetica e l’uso dell’energia rinnovabile nelle imprese” Obiettivo specifico 4.2 “Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazioni di fonti rinnovabili” **Linea di azione 4.2.1**

Quesito n. 1 (A.P.E.)

L’Attestazione di Prestazione Energetica quando deve essere prodotta? In sede di presentazione della domanda o solo dal momento che la candidatura risulta finanziata in poi?

R: l’art 16 dell’avviso indica le modalità di presentazione dell’Attestazione di Prestazione Energetica.

Quesito n. 2 (Intensità dell’aiuto)

Per gli interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili (intervento 3) è prevista un’intensità massima di aiuto differente a secondo se gli interventi siano riconducibili entro le indicazioni di cui all’Art. 41, par. 6, lett. **a) - b) o c)** del Regolamento 651/2014. E’ possibile avere un esempio delle 3 fattispecie di interventi?

R: vedi risposta quesito n. 23 punto 4.

Quesito n. 3 (Punteggi per capacità addizionale)

Dalla lettura del bando e dalle FAQ pubblicate e aggiornate al 1/3/2019 (in particolare ci si riferisce al quesito n. 16) rispetto alla capacità addizionale di produzione di energia elettrica da FER, si chiede qual è il punteggio che viene assegnato nel caso in cui non è possibile indicare i valori di produzione, visto che prima

dell'installazione del fotovoltaico non si possiede altre fonti di produzione, ma verrà prodotta una dichiarazione del tecnico che certifica che l'impianto che si va a realizzare non avrà una capacità produttiva superiore al 20% della quantità di energia elettrica acquisita del gestore, come previsto dall'art. 8 punto 2 dell'avviso.

R: ai sensi dell'art 12 dell'avviso pubblico, la commissione di valutazione assegnerà il relativo punteggio.

Quesito n. 36

In merito al bando pubblicato sono a richiedere come deve essere calcolata l'energia risparmiata nel caso di realizzazione di impianto fotovoltaico.

Nello specifico il bando all'articolo 8 dice: "Sono finanziabili esclusivamente impianti destinati all'autoconsumo nell'unità operativa. A tal fine, il dimensionamento degli impianti finanziabili (efficientamento, co/trigenerazione e FER) deve essere correlato al fabbisogno annuale della sede oggetto dell'intervento, calcolato come media del triennio precedente (2015-2017), con un incremento massimo della potenza pari al 20%; nel caso di eccedenza, l'intero impianto non viene ritenuto ammissibile".

Nel caso di un'azienda che consuma energia elettrica sia in fascia diurna che in fascia notturna, se considerassi il fabbisogno energetico complessivo annuale (450.000 kWh/anno), dovrei dimensionare un impianto da circa 400 kW con produzione stimata pari a 440.000 kWh/anno. Nel caso in oggetto, poiché l'azienda ha rilevanti consumi anche di notte, l'azienda riuscirebbe ad autoconsumare solo il 60% dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico, il 40% sarà immesso in rete.

Nel caso in oggetto l'autoconsumo da considerare è pari a 440.000 kWh o a 264.000 kWh (Autoconsumo pari al 60% dell'energia elettrica prodotta)?

R: l'energia prodotta deve essere interamente destinata all'autoconsumo della sede oggetto dell'investimento.

Quesito n. 37

- L'indicazione dei settori energivori dell'allegato V non coincide con quelli fissati dalla normativa nazionale, che recepisce quella comunitaria. Così come identificati dagli allegati 3 e 5 alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28-6-2014 nonché alla clausola di grandfathering. (vedi allegati)

R: Vedi risposta quesito n. 25

- per quanto riguarda il triennio dei consumi di energia (2015-2017) essendo la scrivente sub-entrata alla gestione dell'impianto di compostaggio sito in Massa D'Albe (AQ) già esercitato da CESCA di Contestabile D&C sas(Avezzano) a mezzo di contratto di affitto di ramo d'azienda (Rep. 651 del 27/12/2017) con conseguente voltura del contratto di fornitura di energia nel Maggio/Giugno

2018, si chiede se valgono i consumi del triennio richiesto effettuati dal precedente gestore della medesima attività produttiva in quanto non c'è stata alcuna interruzione dell'attività.

R: SI

Quesito n. 38

La presente per chiarire i seguenti dubbi:

- 1) Ho letto che il bando 'vincola' le imprese all'utilizzo delle fonti SOLO per autoconsumo: noi vorremmo realizzare un impianto fotovoltaico SOLO per l'attività dell'impresa e vorremmo vendere l'energia in eccesso al GSE solo per i consumi non utilizzati quando l'azienda è chiusa (esempio: domenica o durante le ferie estive). E' possibile usufruire del finanziamento in tal caso?

R: il finanziamento è riconosciuto solo per l'autoconsumo della sede operativa oggetto dell'investimento.

- 2) Il finanziamento potrebbe includere la sostituzione dell'impianto di illuminazione del capannone sostituendolo con un impianto a basso consumo energetico?

R: vedi risposta quesito n. 23

Quesito n. 39

La presente per richiedere chiarimento in merito a Vs Regolamento, in particolar modo Pagina 12 di 35 Art. 8 Spese Ammissibili punto 3 (per gli impianti di produzione di FER riferito a impianti fotovoltaici linea 3):

Se ho ben capito il costo ammissibile non riguarda l'intero impianto bensì è pari alla differenza tra :

costo impianto fotovoltaico con potenza uguale a quella di cui usufruiamo oggi + incremento potenza massimo del 20%

meno

costo impianto fotovoltaico con potenza uguale a quella di cui usufruiamo oggi

= X

Della differenza pari ad X verrà finanziata una percentuale prevista dall'intensità massima di aiuto (pag. 11 di 35 tabella)

R: vedi risposta quesito n. 7 FAQ del 1 marzo

Quesito n. 40

In merito al bando POR FESR Abruzzo 2014-2020 - ASSE IV – OT 4 Obiettivo specifico 4.2 - Linea di azione 4.2.1, vorrei chiedere quanto segue:

- 1) La pagina 22 del bando, macro criterio A), relativamente alla capacità aggiuntiva di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, recita quanto segue:

“Stima dell’aumento dei kW di energia elettrica annui provenienti da FER”

Nel caso di un impianto fotovoltaico, nella formula, vanno considerati i **kW di potenza** dell’impianto o i **kWh di energia** prodotti in un anno da suddetto impianto?

R: vedi risposta quesito n. 33

- 2) Nella stessa pagina, sempre nel macro criterio A), è richiesta la stima, espressa in tonnellate di CO₂ equivalente, della riduzione delle emissioni post intervento. Nel caso di un impianto fotovoltaico, quale fattore di conversione deve essere utilizzato per convertire i kWh prodotti in un anno in tonnellate di CO₂ equivalente?

E invece per quanto riguarda i Tep? Qual è il fattore di conversione?

R: l’avviso pubblico non prevede un metodo di calcolo di conversione.

- 3) Nelle F.A.Q. pubblicate in data 01.03.2019, nella risposta al quesito 7, viene puntualizzato quanto segue: “Qualora, invece, l’impresa avesse già realizzato impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, allora in quel caso si andrà ad applicare il delta tra i due progetti”.
Se un’azienda disponesse già di un impianto fotovoltaico e decidesse di realizzarne un altro ex novo (rispettando sempre il vincolo dell’autoconsumo), come deve essere calcolato il delta tra i due progetti?

R: nel caso in esame, l’importo ammissibile a finanziamento è dato dalla differenza dei costi tra i due interventi.

Quesito n. 41

- Poiché gli interventi finanziati prevedono impianti per aziende sopra i 20 kW di potenza (fotovoltaici o eolici), se il sito di installazione si trovasse in una zona vincolata (con vincoli paesaggistici o ambientali) è sufficiente una descrizione delle relative autorizzazioni nell'allegato III Scheda Tecnica, o al momento della presentazione dell'istanza (8 aprile 2019) è necessario aver ottenuto il nulla osta delle autorità competenti o quantomeno aver inviato la pratica paesaggistica senza attendere il nulla osta?

- Nel caso che l'impianto si trovasse in un sito di installazione in zona non soggetta a vincoli, se fosse necessaria l'autorizzazione unica o la pas, è sufficiente una descrizione della relativa autorizzazione al momento della presentazione del bando o allegare l'autorizzazione stessa senza nulla osta, o al momento della presentazione del bando avere già il nulla osta della relativa autorizzazione?

Precisiamo che i quesiti sono posti dopo attenta lettura del bando per cui confidiamo che possiate dare una risposta diretta senza riportare gli articoli dello, che evidentemente non sono molto chiari, altrimenti non verrebbe posto il quesito.

R: vedi risposta quesito n. 23.

Quesito n. 42

In base all'art.4, comma 1, lettera c) per l'ammissibilità dei codici ATECO "si fa riferimento esclusivamente al codice dell'unità operativa in cui si realizza l'intervento", ciò significa che tale codice potrebbe anche essere il codice secondario e non principale dell'impresa come riportato anche in Visura camerale?

R: Si.

Quesito n. 43

La mia azienda è categorizzata secondo il codice ATECO 26.30.2 (fabbricazione e riparazione di apparecchi elettronici ed elettrici per telecomunicazioni);

Mentre nel bando, tra i codici Ateco previsti è riportato

ATECO 26.30.29 (Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per le telecomunicazioni)

Dal mio punto di vista la mia categoria ATECO 26.30.2 dovrebbe essere quasi la stessa della ATECO 26.30.29 per cui dovrebbe rientrare nel bando senza problemi.

In tutti i casi chiedo di sapere esplicitamente se:

- a) E' ammissibile ai benefici?
- b) In caso negativo, quali sono i criteri che hanno portato ad includere nel novero delle categorie ammesse questa categoria ATECO?

R: si.

Quesito n. 44

In merito al bando POR FESR Abruzzo 2014-2020 - ASSE IV – OT 4 Obiettivo specifico 4.2 - Linea di azione 4.2.1, vorrei sottoporre alla vostra attenzione il seguente caso. Un'azienda costituita prima del 01/01/2015 ha realizzato nel gennaio 2018 un capannone sul quale vorrebbe installare un impianto fotovoltaico finalizzato all'autoconsumo. Tuttavia, data la recente realizzazione, i consumi del capannone sono relativi ai soli anni 2018 e 2019. Tale azienda può partecipare al bando anche se non dispone dei consumi del triennio 2015-2017? Il dimensionamento dell'impianto può essere effettuato con le sole bollette del 2018?

R: occorre produrre una stima dei consumi realizzati nella precedente sede operativa indicata come investimento analogo.

Quesito n. 45

1) in merito all'articolo 38 del regolamento UE comma 3 lettera a cosa si intende per "investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento"?

R: vedi risposta quesito 23 punto 4.

2) in merito all'articolo 38 del regolamento UE comma 3 lettera b cosa si intende per "differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica"?

R: vedi risposta quesito 23 punto 4.

3) premesso che il richiedente non possiede ex ante un impianto solare termico nel caso volesse realizzarlo da nuovo si può considerare spesa ammissibile l'intero costo di realizzazione dell'impianto? Se no, quale criterio bisogna adottare per definire la spesa ammissibile?

R: vedi risposta quesito n. 7 FAQ del 1 marzo.

4) qualora il richiedente detenesse due codici ATECO, quello primario relativo all'attività agricola (non finanziabile) e il secondario relativo all'attività di alloggio connessa all'azienda agricola (finanziabile) può fare domanda di finanziamento?

R: sì, solo qualora il codice Ateco secondario risulti nella visura camerale e nell'allegato V dell'avviso.

5) per quanto concerne le spese tecniche è ammesso un solo preventivo o possono essere ammessi più preventivi nel caso in cui la pratica venisse svolta da due professionisti diversi (uno per la parte ingegneristica e l'altro per la parte economica)?

R: l'art. 8 del bando elenca le spese ammissibili.

Quesito n. 46

1) Una azienda che ha già ricevuto aiuto in regime de minimis nel triennio in corso può comunque ricevere il contributo per il bando di finanziamento per energia da fonti rinnovabili per autoconsumo?

R: Sì, ai sensi del richiamato regolamento UE n. 651/2014 artt. 38, 40, 41

2) per le micro imprese il contributo nel caso di nuovo impianto di fotovoltaico in azienda che attinge energia elettrica esclusivamente da fornitore esterno la linea è la Linea 3 caso a? E a quanto ammonta in percentuale il contributo?

R: la commissione designata alla valutazione dei progetti di investimento valuterà l'attinenza del progetto proposto con la tipologia individuata nel bando.

3) In merito al quesito 3 non si capisce perché nell'allegato del piano economico Allegato II b non esiste la possibilità di selezionare "micro impresa" ma solo piccola, media e grande impresa.
Grazie.

R: per la micro impresa va selezionata la casella piccola impresa

Quesito n. 47

Richiedo cortesemente un’informazione in merito al bando POR FESR Abruzzo 2014-2020 ASSE IV:

- oltre ai pannelli solari, può finanziare anche l’installazione di una pompa di calore?

R: si qualora si presenti un progetto di finanziamento rientrante nella linea di intervento 1

- Se si costruisce una tettoia in legno sul terrazzo adesso scoperto, e si installano i pannelli sulla tettoia, i lavori per la sua costruzione (della tettoia) rientrano fra le spese ammissibili?

R: le spese relative alla costruzione della tettoia non sono ammissibili.

Quesito n. 48

con la presente sono a chiedere ulteriori delucidazioni circa la cumulabilità degli incentivi riconoscibili ai sensi del Bando regionale ed i certificati bianchi, alla luce sia del DM 11/01/17 che del DM 04/08/2011 – quest’ultimo in tema CAR.

Stando a quanto indicato all’interno del Bando, e delle successive FAQ, mi pare di capire che un’impresa, se volesse usufruire di entrambe le forme di agevolazione, dovrebbe ricevere, tra beneficio economico ai sensi del bando e beneficio derivante dai certificati bianchi, non più della percentuale massima riportata nella tabella all’art. 7 comma 7 del Bando. Oppure quelle percentuali di agevolazione sono riferite solo al massimo contributo ottenibile per il bando? Come si qualifica il meccanismo incentivante dei certificati bianchi ai sensi della normativa vigente applicata a tale misura?

In un caso ipotetico, se una grande impresa investisse 4 milioni di euro per un impianto di cogenerazione, e volesse ottenere il contributo regionale, assumendo scenario controfattuale pari a zero potrebbe ottenere massimo € 4.000.000 * 0.45= € 1.800.000 - da ridurre a € 1.500.000 per rispettare la soglia massima di aiuto. Dopodiché, se volesse accedere al meccanismo dei certificati bianchi, come potrebbe fare?

R: All'art. 7 comma 11 dell'avviso è previsto che: " Gli incentivi di cui al presente Avviso sono cumulabili con agevolazioni non qualificabili come aiuti di stato ai sensi dell'art. 107, comma 1 del Trattato quali, ad esempio, i vantaggi fiscali derivanti dal "super ammortamento" e dall'"iper ammortamento" di cui all'Articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. "super ammortamento" e introduzione del c.d. "iper ammortamento".